

**Al Presidente del Consiglio Comunale  
Alla Segreteria del Consiglio Comunale  
Al Responsabile Area Economica e Finanziaria**

**LORO SEDI**

**PROPOSTA EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020 E SUOI ALLEGATI**

A iniziativa di: Ing. Adolfo Marinangeli – Sindaco

**PROPOSTA n. . 19 del 29/5/2021 - RETTIFICA ALLEGATI A/1 A/2 A/3 RENDICONTO 2020” ED INTEGRAZIONE CON SPECIFICA SULLA PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA ELENCO CONTENZIOSO NOTA DEL 18/03/2021 RIPORTATA NELLA RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSUNTIVO**

**MOTIVAZIONE:**

- rettifica allegati A/1 - A/2 – A/3 ,tabella risultato presunto amministrazione 2020, equilibri di bilancio
- integrazione specificando criterio utilizzato per individuare la percentuale di soccombenza riportata nell’elenco controversie giudiziali in atto e concluse trasmesso al responsabile servizi finanziari con nota via e-mail del 18/03/2021


Visto lo schema di Rendiconto 2020 ed i suoi allegati, approvati dalla Giunta Comunale Nr.80 del 24/05/2021 (data deposito 26/05/2021);

Visto il regolamento del consiglio comunale che prevede all’art. 21 le modalità di presentazione degli emendamenti ;

**PROPOSTA DI RETTIFICA:**

- 1) Allegato A/1 – elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (come da allegato 10)
- 2) Allegato A/2 – elenco analitico delle risorse vincolate delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (come da allegato 11) specificando che sussistono i presupposti richiesti dal principio 4/2 paragrafo 5.2 lettera a) in quanto le risorse vincolate per legge derivante dalla quantificazione del fondo salario accessorio non impegnate nel corso dell’esercizio per assenza di contrattazione decentrata
- 3) Allegato A/3 – elenco analitico delle risorse per investimenti delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (come da allegato 12):
- 4) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (come da allegato 09)
- 5) Equilibri di bilancio (come da allegato 07)





- 6) Integrazione, con riferimento alla nota del 16/03/2021 comunicata al servizio finanziario con e-mail del 18/03/2021 citata nella relazione, in merito ai criteri utilizzati per individuare la percentuale di soccombenza sull'elenco controversie giudiziali si esplica quanto segue:

Il fondo rischi contenzioso è stato determinato dagli uffici competenti con le modalità di seguito specificate:

- a) dopo aver effettuato una ricognizione di tutte le cause di cui l'Ente è parte, si è provveduto a determinare, per ciascuna di esse, le potenziali spese al cui pagamento il Comune potrebbe essere condannato in caso di soccombenza;
- b) una volta effettuata tale ricognizione, di concerto con i legali che patrocinano l'Ente nelle varie controversie, si è provveduto ad effettuare una valutazione del grado di rischio per ciascuna causa.

Tale valutazione, in linea con la recente giurisprudenza della corte dei conti, ha permesso di distinguere le passività in:

- “probabili”: quelle in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (con indice di rischio superiore al 51%);
- “possibili”: quella in relazione alla quali il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile;
- da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%.

A tal fine, la sez. reg. contr. per la Lombardia, delib. n. 69/2020/PRSE ha evidenziato che “La valutazione della passività potenziale deve, pertanto, essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile e deve essere effettuata nel rispetto dei postulati del bilancio ed in modo particolare quelli di imparzialità e verificabilità (così, da ultimo, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol-Sede di Trento, deliberazione n. 57/2019/PRSE).

*“Si evidenzia, in proposito, che recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019/PRSP e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020/PRSE) ha fatto riferimento, ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, ai seguenti principi:*

*– la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);*

*– la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;*

– la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”.

A seguito di tali rettifiche viene proposto anche l’adeguamento di tutti gli altri documenti correlati.

Il Sindaco  
Ing. Adolfo Marinangeli

li 11/06/21

Pace di rifondo contabile  
Cont. Cur.

